

Malpractice**La diagnosi precoce salva anche il medico**

■ Doppio richiamo della Cassazione ai medici. Con due distinte sentenze depositate la scorsa settimana, la quarta sezione penale ha posto l'accento sulla necessità di non perdere tempo quando si ha a che fare con determinati sintomi. In un caso (sentenza 36602) rigettando il ricorso di un pediatra ritenuto responsabile dell'omicidio colposo di una piccola affetta da neoplasia ovarica. Perché avrebbe dovuto, sostiene la Corte, se non diagnosticare, almeno disporre una serie di approfondimenti e indagini specialistiche alla piccola, visitata fino a 20 giorni prima del ricovero.

Nell'altro caso (sentenza 36603), la Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini della individuazione della responsabilità del sanitario, la circostanza che la malattia si manifesti molto più tardi rispetto al suo radicarsi. Nella fattispecie, la paziente (costituitasi parte civile nel processo penale) si era rivolta alla ginecologa per aver sentito un nodulo al seno. La specialista l'aveva rimandata a casa tranquillizzandola. Alcuni mesi più tardi alla donna era stato riscontrato un carcinoma già metastatizzato.

N. T.

A PAG. 27

Cassazione**La rarità
della malattia
non giustifica
l'errore
diagnostico
del clinico
negligente****CASSAZIONE/ Confermata la condanna di un pediatra di famiglia per omicidio colposo**

Se la diagnosi è un dovere

La rarità della malattia non può esimere il dottore dai suoi obblighi

La rarità della malattia non giustifica assolutamente l'errore del medico negligente. Lo ha chiarito la quarta sezione penale della Cassazione, che ha confermato la condanna di un pediatra di famiglia a sei mesi di reclusione per omicidio colposo, nonché al risarcimento dei danni.

Il camice bianco era stato ritenuto responsabile sia dal giudice monocratico del tribunale di Avellino sia dalla Corte d'appello di Napoli del decesso di una bimba di poco più di otto mesi, non avendo tempestivamente diagnosticato la neoplasia ovarica da cui la piccola era afflitta e che era emersa in sede di autopsia. Lunga la lista delle omissioni e delle negligenze addebitate allo specialista: il pediatra aveva sottovalutato sintomi evidenti, aveva omesso di effettuare una attenta palpazione dell'addome della bambina (che evidenziava una massa pesante 380 grammi) e non aveva prescritto una consulenza endocrinologica e adeguati approfondimenti diagnostici, come l'ecografia o gli esami ormonali. Fino al drammatico epilogo: a causa della rottura del tumore la piccola era morta all'ospedale di Avellino dopo appena nove ore di ricovero.

In vano il medico ha tentato di difendersi, evidenziando da un lato la rarità della malattia e dall'altro la difficoltà della diagnosi, tanto che neppure i colleghi ospedalieri erano riusciti a formularla. I giudici sono stati tutti inflessibili. Ritenendo accertata sia la

colpa sia il nesso causale: se il tumore, di natura benigna e con prognosi favorevole, fosse stato scoperto tempestivamente, si sarebbe potuto ricorrere a un intervento che avrebbe guarito la bambina.

«L'imputato, quale pediatra della piccola - scrive la Cassazione - dallo stesso più volte visitata, da ultimo, fino a un mese prima del ricovero in ospedale, avrebbe dovuto, secondo il corretto argomentare dei giudici di merito, se non diagnosticare immediatamente la patologia, pur rara, almeno disporre una serie di approfondimenti e di indagini specialistiche che avrebbero consentito di pervenire a una tempestiva diagnosi e di aggredire chirurgicamente il tumore». Il decesso della paziente va ricondotto causalmente «proprio alla condotta superficiale dell'imputato, alla sua sottovalutazione della sintomatologia rappresentata ed evidenziata da un corretto esame clinico, al mancato approfondimento diagnostico, alla mancata tempestiva diagnosi». Nulla può al contrario essere addebitato ai medici dell'ospedale, considerate le gravi condizioni della bimba, la situazione di emergenza e il brevissimo periodo di osservazione. Ce n'è abbastanza per rigettare il ricorso del pediatra e condannarlo al pagamento delle spese processuali.

Manuela Perrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

